

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

436^a seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene il sottosegretario BRANCHER, sottolineando come il disegno di legge costituzionale in esame presenti un contenuto ampio ed articolato, che costituisce il completamento e l'integrazione necessari delle riforme costituzionali approvate nella scorsa legislatura, con particolare riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha profondamente modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione.

Per quanto concerne le questioni di più diretta competenza della Commissione, premette che il progetto non è volto a modificare l'articolo 119 Costituzione, concernente il cosiddetto federalismo fiscale. Ciò perché quell'articolo sembra sufficiente per dare corpo e sostanza al rafforzamento – sia legislativo sia amministrativo – del ruolo delle autonomie territoriali e perché l'articolo 119 richiede adesso un'attuazione, che risulta particolarmente complessa e di cui si occuperà l'apposita Commissione di studio istituita con la legge finanziaria 2003.

Il progetto interessa invece l'organizzazione ed il funzionamento del sistema bicamerale. È prevista l'istituzione di un Senato federale, la cui peculiarità è costituita dalla rappresentanza territoriale dei senatori e si

prevede altresì – quale requisito di eleggibilità al Senato – l'aver ricoperto cariche pubbliche elettive all'interno della Regione di elezione.

Rileva quindi come il Senato federale sia titolare di poteri rilevanti nel procedimento legislativo, disciplinato dall'articolo 11 del progetto, che è volto a modificare l'articolo 70 della Costituzione.

Dopo aver sottolineato che la diversità nella formazione dei due organi e nel tipo di rappresentanza non può che determinare una distinzione anche nelle funzioni delle due Camere, ricorda le critiche rivolte al bicameralismo paritario, nel quale si è spesso verificato – per i reiterati fenomeni di *navette* tra i due rami – il protrarsi dei tempi, talora rivelatisi inadeguati alle esigenze di una moderna democrazia.

L'articolo 70 configura pertanto un «bicameralismo asimmetrico», in cui la Camera dei deputati o il Senato federale, secondo le materie trattate, esaminano in via prioritaria i progetti di legge con possibilità di richiamo da parte dell'altro ramo e decisione definitiva da parte della prima Camera investita per competenza. Il bicameralismo paritario troverà invece applicazione sia in alcune materie specificamente individuate, sia in via residuale, per alcune tipologie di leggi non altrimenti indicate dall'articolo 117, norma quest'ultima che rappresenta la «disposizione-parametro» per un primo riparto delle suddette competenze tra le due Camere.

Al primo comma, l'articolo 70 novellato prevede che spetti alla Camera dei deputati esaminare i disegni di legge concernenti le materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui sono ricompresi anche quelli attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo. Ricorda quindi che tra le materie di competenza esclusiva statale sono comprese anche le materie «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera *e*)), «dogane» (lettera *q*) e giustizia (anche tributaria, lettera *l*)). Al secondo comma dell'articolo 70, come modificato dal progetto, viene disciplinato il procedimento di esame dei disegni di legge concernenti materie di competenza legislativa statale concorrente, in ordine alle quali il legislatore statale deve quindi limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali. Spetta in queste ipotesi al Senato federale esaminare i disegni di legge ed alla Camera proporre eventuali modificazioni, in maniera del tutto speculare rispetto al procedimento definito al primo comma. Ricorda, al riguardo, che tra le materie concorrenti sono in particolare compresi «l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Dei principi fondamentali in tale materia debbono poi tenere conto le Regioni e gli enti locali nella fissazione di tributi ed entrate propri.

Al terzo comma dell'articolo 70 si prevede poi che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere: tassativamente, per alcuni disegni di legge in cui le materie trattate, sebbene di competenza esclusiva statale, si intrecciano con le competenze regionali oppure interessano la funzionalità dei due organi rappresentativi. Si tratta dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali degli enti locali, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale; in via residuale, in ogni altra materia in cui

«la Costituzione rinvii ad una legge dello Stato». Al riguardo, rilevano – a parte i procedimenti speciali disciplinati da specifiche norme costituzionali, come l'articolo 138 – alcune disposizioni a vario titolo rinvenibili nel testo costituzionale, come, ad esempio, l'articolo 119, ultimo comma, sulla determinazione dei principi fondamentali per l'attribuzione a Regioni ed enti locali del loro patrimonio.

Al fine di evitare i citati fenomeni *navette*, si prevede che, nel caso in cui un disegno di legge non sia approvato nel medesimo testo dopo la prima lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Sul testo elaborato dalla Commissione paritetica le due Assemblee deliberano e su di esso non sono ammessi emendamenti.

Uno degli snodi principali del «bicameralismo asimmetrico» delineato dall'articolo 70 è costituito dalla individuazione delle materie trattate dai progetti di legge, elemento quest'ultimo che diventa dirimente ai fini della determinazione del procedimento legislativo. Al fine di identificare una soluzione normativa che risolva in via di principio tale punto cruciale, si è ritenuto di individuare nei Presidenti delle Camere – quali supreme magistrature del Parlamento – gli organi preposti alla decisione sulla competenza. Spetta dunque ai Presidenti, d'intesa tra di loro, decidere sulle eventuali questioni relative alla competenza delle due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa: tale decisione non è sindacabile.

Ricorda poi che il Governo, in ottemperanza all'impegno assunto in sede di Conferenza unificata Stato-Città-Regioni, ha presentato un emendamento volto ad assicurare il carattere necessariamente bicamerale delle leggi che riguardano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (non solo quindi la sola perequazione finanziaria ma anche la compartecipazione ai tributi erariali e le risorse speciali per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale). Precisa poi che il procedimento per l'approvazione del bilancio dello Stato (articoli 70 e 81 della Costituzione) sarà necessariamente monocamerale (ai sensi dell'articolo 15 del progetto).

Richiama inoltre l'attenzione su un ulteriore elemento: sulla base dell'articolo 94 della Costituzione – come modificato dall'articolo 25 del progetto – il Primo Ministro ha l'obbligo di presentarsi alle Camere per illustrare il programma di Governo e di presentare ogni anno il rapporto sulla sua attuazione. La costituzionalizzazione del programma di Governo davanti alle Camere evidenzia uno degli elementi portanti del programma: le politiche tributarie e di bilancio.

Il Governo ritiene che il testo elaborato costituisca un punto di equilibrio importante ma, fermi restando i capisaldi della riforma, si appresta a seguire con attenzione le indicazioni che emergeranno dal confronto parlamentare. In conclusione, nel complesso il Governo condivide la linea adottata nello schema di parere, volta ad attribuire alla competenza di en-

trambe le Camere (procedimento necessariamente bicamerale) l'esame di tutti i provvedimenti attinenti alle finanze pubbliche.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) rileva che, secondo la proposta di riforma costituzionale, la Camera legifera sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione oltre che sui bilanci ed il rendiconto generale dello Stato e cioè su materie nelle quali lo Stato detiene competenza esclusiva. Ricorda, in proposito, che per le materie finanziarie la competenza legislativa della Camera riguarda: ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, la moneta; la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; la tutela della concorrenza; il sistema valutario; il sistema tributario e contabile dello Stato; le leggi attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato. Il Senato legifera, invece, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, cioè, in materie di competenza concorrente tra Stato e regioni. In queste materie la competenza dello Stato riguarda la determinazione dei principi fondamentali e, pertanto, per quanto afferisce alle materie finanziarie, al Senato compete: l'armonizzazione dei bilanci pubblici; il coordinamento della finanza pubblica; e il coordinamento del sistema tributario.

Ricorda altresì che la Camera ed il Senato legiferano collettivamente in alcune materie individuate nella riforma dell'articolo 70 della Costituzione. Per le materie finanziarie l'esercizio legislativo congiunto riguarda quindi la perequazione delle risorse finanziarie, l'istituzione del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante (articolo 119, comma terzo, della Costituzione), la destinazione di risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni (ai sensi dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione) e i principi generali per l'attribuzione del patrimonio ai comuni, province, città metropolitane e regioni (articolo 119, comma sesto, della Costituzione)

Osserva, pertanto, come dal disegno di legge governativo si evince che non tutte le materie a valenza finanziaria pubblica sono comprese nella proposta di modifica dell'articolo 70 della Costituzione, che gli interventi legislativi di «armonizzazione» e di «coordinamento», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sembrano afferire ad un livello diverso da quelli riguardanti la materia e, cioè, i bilanci pubblici, nel caso dell'armonizzazione, ed il coordinamento, nel caso della finanza pubblica, ed in quello del sistema tributario.

Con riguardo alle materie non comprese fa quindi riferimento alle seguenti fonti: l'articolo 116 della Costituzione, relativo alle leggi dello Stato di approvazione dei sistemi finanziari delle regioni a statuto speciale (ed in genere le leggi costituzionali, ivi comprese quelle di approvazione degli statuti, nonché le cosiddette leggi rafforzate); l'articolo 119 della Costituzione, concernente le leggi dello Stato istitutive dei tributi regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane nonché le leggi dello Stato per la disciplina dell'indebitamento di comuni, province e città metropolitane; la legge n. 468 del 1978, per quanto concerne il documento di

programmazione economica e finanziaria (DPEF) e la legge finanziaria (a meno che non sia compresa nel concetto di «disegni di legge attinenti i bilanci»).

Evidenzia, altresì, che rimangono escluse dalla ripartizione delle competenze quelle relative alle leggi di contabilità delle regioni, ritenendo che quelle afferenti alla contabilità degli enti locali rientrino in quella da esercitarsi in maniera collettiva tra Camera e Senato (trattandosi di funzioni fondamentali degli enti locali).

In tale quadro istituzionale sottolinea che un primo argomento da affrontare è quello della collocazione delle competenze non comprese e, al riguardo, appare necessaria una valutazione sui criteri adottati per la ripartizione delle stesse tra i tre organi legislativi e, cioè: la Camera, il Senato e la Camera ed il Senato congiuntamente.

Se è abbastanza comprensibile l'attribuzione alla Camera delle competenze in materia di sistema tributario e contabile dello Stato nonché di bilanci e rendiconto dello Stato, non altrettanto può dirsi per le competenze attribuite al Senato, perchè le materie – sia pur secondarie – dell'armonizzazione e del coordinamento sembrano assumere una valenza di controllo delle regioni più che di rappresentatività dei loro interessi.

L'attribuzione di competenze da esercitare congiuntamente tra Camera e Senato appare più comprensibile anche perché i due organi non sono sostanzialmente dissimili. Essi sono infatti organi dello Stato e come tali ne rappresentano e ne tutelano gli interessi in una logica centralistica: una logica che è in stretta sintonia con le esigenze di unitarietà del governo della finanza pubblica. Se si privilegia l'aspetto dell'unitarietà in luogo della specificità, logica vorrebbe che tutte le materie attinenti alla finanza pubblica, dall'acquisizione delle risorse alle modalità della loro ripartizione ed ai criteri della loro gestione, sistemi contabili inclusi, venisse attribuita alla competenza di Camera e Senato congiuntamente.

Se si privilegia, invece, la specificità ed, in particolare, quella della finanza statale, da un lato, e della finanza regionale e degli enti locali, dall'altro, si potrebbero articolare le competenze di merito presso la Camera per la prima e presso il Senato per la seconda, collocando la competenza dell'armonizzazione e del coordinamento presso Camera e Senato congiuntamente. Questa scelta richiede però al Senato di assumere una veste di maggiore rappresentatività delle regioni. In questo senso si potrebbero tenere distinte le competenze relative ai sistemi tributari e contabili dello Stato dai sistemi tributari e contabili delle regioni, attribuendo alla legge finanziaria il ruolo di regia e, quindi, di coordinamento ed armonizzazione, a livello gestionale, di tutta la finanza pubblica, con l'obiettivo di garantire il patto di stabilità e crescita. Una siffatta legge finanziaria, così come il suo presupposto, e cioè il DPEF, dovrebbe essere attribuito alla competenza congiunta di Camera e Senato.

Ciò non toglie che la Camera possa operare attraverso una propria legge finanziaria per la manovra di bilancio dello Stato, così come il Senato possa fare altrettanto per quanto riguarda l'armonizzazione dei bilanci regionali.

Per quanto attiene alla finanza degli enti locali, i problemi sarebbero molto semplificati se essa venisse ricompresa nella finanza regionale, così come già previsto per le regioni a statuto speciale: diversamente, la competenza dovrà essere esercitata congiuntamente dai due rami del Parlamento.

Esprime i propri dubbi, in proposito, sulla possibilità che la proposta di ricomprendere la finanza degli enti locali in quella regionale, possa trovare accoglimento in questa sede parlamentare, preoccupazione ascrivibile, oltre che agli intenti già manifestati, a fatti concludenti: si riferisce, in particolare, alle disposizioni introdotte dalla Camera nella finanziaria 2003 in merito alla disciplina del ricorso all'indebitamento da parte di regioni ed enti locali, oggetto peraltro delle disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Tali disposizioni, introdotte nel presupposto del coordinamento, annullano di fatto competenze primarie delle regioni a statuto speciale, vale a dire competenze approvate con leggi costituzionali, e tutto ciò per conseguire l'obiettivo della tutela dell'unità economica della Repubblica. La Camera, ha forse ritenuto che un simile principio dovesse essere garantito solo dal Parlamento, invece che costituire, come prevede il nostro sistema costituzionale, un limite alla legislazione sia dello Stato che delle regioni. Sottolinea, in conclusione, come quello citato costituisca un fatto emblematico di quanto poco chiare siano le idee sui temi in trattazione.

Il senatore IZZO (*FI*), sottolineando la propria adesione alle considerazioni espresse nella relazione svolta dal Presidente, prende atto dell'apertura manifestata dal rappresentante del Governo in ordine alle osservazioni emerse per quanto riguarda i profili di finanza pubblica. Esprime in proposito talune perplessità sulla fisionomia che sembra venire ad assumere l'istituendo Senato federale, che sembrerebbe caratterizzarsi essenzialmente per il solo requisito dei candidati di essere stati amministratori locali o regionali, a fronte di un modello su cui è opportuna una riflessione sia da parte dei parlamentari provenienti dalle aree più deboli, sia da parte di quelli che appartengono alle aree economicamente più forti del Paese. Un quadro istituzionale destinato ad aggravare il *gap* di sviluppo sociale ed economico costituirebbe infatti, sia per il Mezzogiorno sia per l'Italia settentrionale, una contraddizione rispetto all'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini e potrebbe costituire un rischio per tutte le regioni. Tale sembra tuttavia essere il possibile impatto di istituzioni rappresentative la cui composizione sia basata esclusivamente sul criterio del peso demografico dei vari territori. Tali istituzioni rischierebbero di accentuare ulteriormente il divario tra Nord e Sud, tenuto conto che da una serie di parametri statistici – tra cui il fatto che in cinque province in Italia, prevalentemente del Mezzogiorno, il numero dei pensionati eguaglia quello dei lavoratori in attività – si riscontra che proprio il divario di sviluppo ha determinato fenomeni migratori interni da cui è conseguito uno spopolamento di talune aree e, al contrario,

un sovraffollamento delle zone economicamente più dinamiche, con il sorgere di squilibri rischiosi per tutti, ad esempio, in termini di vivibilità.

In tale prospettiva auspica una particolare attenzione del Governo a valutare anche i modelli offerti da consolidati sistemi federali, come gli Stati Uniti e la Svizzera, dove, a fianco di una Camera rappresentativa delle popolazioni, esiste, come anche in Spagna, una Camera rappresentativa dei soggetti territoriali. Al contrario, in un sistema basato esclusivamente sul criterio del peso demografico, esiste il rischio che i rappresentanti delle tre regioni più popolate siano in grado di determinare tutte le decisioni più significative. Viceversa, tale rischio non si verificherebbe ove si guardasse ad una Camera la cui composizione fosse basata su una rappresentanza paritaria per ciascuna regione ovvero, al massimo, su due fasce di rappresentanza, una lievemente più consistente, per le regioni più popolate, e, l'altra, applicabile alla rappresentanza espressa dalle regioni di dimensioni minori. Auspica, in proposito, che il Governo confermi la disponibilità già manifestata a svolgere una riflessione approfondita.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) esprime il proprio apprezzamento per la relazione esposta dal presidente relatore ma sottolinea le difficoltà correlate ad un testo che lascia irrisolti aspetti essenziali quali la definizione della fisionomia che dovrà assumere il nuovo Senato. Al riguardo esistono vari possibili modelli di riferimento, quali una Camera rappresentativa degli Esecutivi regionali, come il *Bundesrat* tedesco, ovvero un Senato espressione delle varie autonomie territoriali, come in Francia, nonché formule miste. Il cosiddetto Senato federale destinato a scaturire dal disegno di legge in titolo non appare invece riconducibile ad alcuno dei modelli suddetti in quanto eletto sulla base di un mandato politico generale ma privato del rapporto fiduciario con il Governo. Esso, tuttavia, non appare neanche rappresentativo delle autonomie territoriali, apparendo molto debole il legame dei componenti del nuovo Senato con la rispettiva regione di appartenenza. D'altra parte, in assenza di un chiarimento sulla fisionomia del Senato, appare difficile assumere una decisione sui criteri di ripartizione delle competenze tra le due Camere.

Ulteriori incertezze derivano da un mancato chiarimento del procedimento applicabile agli strumenti della finanza pubblica in quanto, da un lato, stante il quadro istituzionale definito dal provvedimento in titolo, una legge finanziaria come quella che siamo abituati ad esaminare sembrerebbe rientrare prevalentemente nella sfera di competenza della Camera mentre, al contrario, l'adozione di uno strumento finanziario incentrato su profili correlati al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nei rapporti tra i vari livelli istituzionali sembrerebbe invece rientrare prevalentemente nella sfera di competenza del Senato.

Evidenza, pertanto, come le scelte operate nella Commissione di merito in ordine alla differenziazione della composizione tra le due Camere condizionino anche la scelta sull'attribuzione di competenze paritarie o meno alle stesse a proposito dell'esame della legge finanziaria. Il pro-

blema si presenta ancora più complesso per quanto attiene al bilancio che, da un lato, appare uno strumento essenziale del rapporto fiduciario che nel disegno del Governo viene ad instaurarsi tra l'Esecutivo e la Camera dei deputati ma, dall'altro, per quanto attiene al suo impatto sulla capacità dei cittadini di godere dei diritti sostanziali ad essi riconosciuti, appare suscettibile di attento esame anche da parte di una camera delle garanzie quali il Senato. Al riguardo, tenuto conto che l'attribuzione di una competenza paritaria consiste nel riconoscimento di un effettivo potere di veto al Senato, si potrebbe ipotizzare, per quanto concerne i documenti di bilancio, una procedura a sé stante, diversa dalla ripartizione di competenze applicabile a proposito delle leggi ordinarie, che, preservando una lettura definitiva alla Camera, riconosca tuttavia al Senato una procedura consultiva rafforzata, sul modello dell'esperienza spagnola.

Evidenzia, infine, l'esigenza di individuare un compromesso tra le varie formule, di rappresentanza dei soggetti istituzionali territoriali ovvero delle collettività locali, rilevando che il modello delineato del progetto in esame rischia invece di accentuare i conflitti interistituzionali senza conseguire il tanto proclamato accrescimento della capacità di indirizzo da parte del Governo.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver sottolineato l'elevata qualità del dibattito generale che si è svolto sull'argomento in esame, invita i componenti della Commissione a formulare delle osservazioni specifiche a proposito dello schema di parere già illustrato, ribadendo la propria disponibilità ad integrare lo stesso con le considerazioni più ampiamente condivise emerse dal dibattito. Pur aderendo personalmente a molte delle osservazioni avanzate, rileva tuttavia come, soprattutto per ciò che riguarda i criteri di composizione del Senato, pur nella consapevolezza della correlazione fra l'argomento e i criteri di ripartizione delle competenze tra le due Camere, si debba tener conto dell'esigenza di attenersi ai profili di competenza della Commissione e di non invadere quelli di competenza della Commissione di merito.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea come l'espressione di una posizione sui profili di più diretta competenza della Commissione sia resa difficile dal mancato chiarimento della fisionomia che è destinato ad assumere il Senato federale. In mancanza di un tale chiarimento è infatti presumibile che le Regioni, non vedendo rappresentati i rispettivi interessi in un organismo centrale, rivendicheranno la propria competenza a dotarsi di una propria normativa contabile ed a gestire in autonomia le loro risorse finanziarie piuttosto che difendere le prerogative dell'istituendo Senato federale. Al riguardo ribadisce di non condividere né l'impostazione del disegno di legge del Governo, che non assicura la rappresentanza degli interessi delle Regioni intese come soggetti istituzionali né le formule miste avanzate dal Centro-sinistra. Torna a sottolineare, al riguardo, l'esigenza di scegliere un modello chiaro, che si basi sui rappresentanti eletti dalle collettività locali ovvero sui rappresentanti degli Enti istituzionali e ritiene

in proposito plausibile il riconoscimento di una rappresentanza paritaria a ciascuna Regione mentre non condivide, in quanto contraddittorio con il principio del riconoscimento della pari dignità di tutti i soggetti istituzionali ivi rappresentati, la proposta del senatore Izzo di individuare due gruppi di Regioni caratterizzati, rispettivamente, dall'attribuzione di un diverso numero di rappresentanti.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) conferma il proprio apprezzamento per la relazione e lo schema di parere illustrati dal relatore quali spunti per il dibattito ma sottolinea come non si possa prendere una posizione senza affrontare il nodo della composizione dell'istituendo Senato federale. Al riguardo, il modello della rappresentanza paritetica, come nel Senato degli Stati Uniti, appare il più indicato per la realizzazione di un Senato delle garanzie, nella prospettiva di un sistema basato su un elevato decentramento della spesa correlata allo stato sociale e allo sviluppo economico, ed in cui il capo dell'Esecutivo, quale che sarà la forma di Governo prescelta, controllerà meno del cinquanta per cento delle risorse complessive della finanza pubblica. Un Senato federale effettivamente rappresentativo di tutte le Regioni e composto su base paritaria potrebbe invece offrire allo stesso Governo la sede più efficace per definire una politica economica unitaria.

Il senatore CICCANTI (*CDU*), dopo aver rilevato di non essere intervenuto nel dibattito generale rispecchiandosi pienamente nella relazione esposta dal Presidente, prende la parola per offrire un contributo alla stesura definitiva del parere. Premesso al riguardo che lo schema illustrato dal Presidente appare già condivisibile, vista la disponibilità manifestata dallo stesso ad accogliere, ad integrazione delle osservazioni già esposte, delle considerazioni sulle correlazioni fra la composizione dell'istituendo Senato federale e la ripartizione delle competenze fra le Camere in materia di finanza pubblica, aggiunge degli ulteriori spunti di riflessione. Conviene in proposito che il modello delineato nel progetto del Governo, basato essenzialmente sull'elezione della Camera che dovrebbe essere rappresentativa delle Regioni con il sistema proporzionale, potrebbe effettivamente non assicurare quel rapporto di rappresentatività fra senatore e territorio regionale che si intende perseguire. Dopo aver evidenziato l'incidenza in proposito dei sistemi elettorali, rileva, ad esempio, come in un sistema basato sui collegi, il senatore continuerebbe ad essere sostanzialmente il rappresentante della realtà sociale e politica del suo collegio, come accade attualmente, piuttosto che della regione di provenienza nel suo insieme. Al riguardo, una correlazione più stretta con la rispettiva realtà regionale verrebbe assicurata da un sistema analogo a quello applicato con il precedente sistema elettorale per la Camera (legge elettorale proporzionale con circoscrizioni di dimensione regionale), che vedeva i deputati effettivamente rappresentanti degli interessi espressi dalla collettività regionale nel suo insieme.

Nello spirito delle considerazioni svolte dai senatori Izzo, Morando e Caddeo, un'ulteriore correlazione tra Senato e regioni verrebbe assicurata dall'applicazione di un sistema misto, quanto alla ripartizione dei rappresentanti tra le varie regioni, basato su un'aliquota minima uguale per tutti, corrispondente, ad esempio, alla metà dei senatori, ed un'aliquota proporzionale alla rispettiva consistenza demografica.

Un sistema basato sui suddetti requisiti avrebbe il pregio, da un lato, di riconoscere uguale dignità a tutte le regioni, dall'altro, consentirebbe di riconoscere il maggior peso delle regioni più popolose e, infine, essendo basato sull'elezione diretta anziché sulla designazione da parte dei rispettivi Esecutivi (come invece avviene nel *Bundesrat*), godrebbe di una maggiore articolazione, idonea a stemperare la cristallizzazione di contrasti interregionali.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito e si riserva di presentare un nuovo schema di parere, che auspica idoneo a recepire le considerazioni emerse. Tenuto conto dell'odierno programma dei lavori dell'Assemblea propone altresì di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana e di proseguire l'esame al termine dell'esame dei documenti di bilancio, indicativamente, nella seduta pomeridiana di domani, venerdì 19 dicembre, già convocata alle ore 14.

Conviene la Commissione con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, come testé convenuto, le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, rispettivamente convocate alle ore 14 ed alle ore 14,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.